

Sentenza: n. 76 del 20 marzo 2009

Materia: turismo

Limiti violati: articoli 117, 118, 120 della Costituzione.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Regione Veneto

Oggetto: articolo 2, commi 194 e 195, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008)

Esito: parziale accoglimento

Estensore nota: Caterina Orione

La Regione Veneto impugna due disposizioni dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2008 in materia di turismo, affermando la violazione delle norme costituzionali che attribuiscono in via residuale alle regioni la competenza legislativa de quo e le relative funzioni amministrative sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, e del principio di leale collaborazione.

Il comma 194 prevede in capo allo Stato la competenza, al fine di potenziare *lo sviluppo strategico integrato del prodotto turistico nazionale*, di dettare con regolamenti, *sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni...e nel rispetto delle competenze regionali*, procedure acceleratorie e di semplificazione quanto a modalità, riduzione di termini ed oneri amministrativi per favorire un incremento dei flussi turistici e l'incubazione e lo start up di nuove imprese che intendano operare nel settore.

Il comma 195 dispone che per l'attivazione delle procedure in questione, il supporto tecnico sia fornito dal Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La difesa erariale ritiene infondati i rilievi di illegittimità avanzati, in quanto l'esercizio unitario delle funzioni è da ricondursi alla competenza legislativa inerente la tutela della concorrenza.

La Corte costituzionale, richiamata la propria giurisprudenza, afferma che l'esercizio unitario da parte dello Stato delle funzioni amministrative in materie di competenza legislativa residuale delle regioni, consente a questo di disciplinarle appunto con normativa di rango primario, purché la deroga anche ai principi di sussidiarietà ed adeguatezza sia confortata da una valutazione dell'interesse pubblico proporzionata e ragionevole e rispettosa del principio di leale collaborazione con le Regioni. Quanto al turismo, come in precedenti sentenze, la Corte afferma che l'esigenza di potenziare al meglio la possibilità di investimento in tale settore strategico e trainante per l'economia nazionale, legittima l'intervento unitario dello Stato per uniformare la disciplina ad esso afferente. La normativa di rango secondario prevista all'articolo 2, comma 194

deve comunque essere adottata nel pieno rispetto delle attribuzioni regionali in materia, per cui viene dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione ove non prevede la preventiva intesa con esse; quanto al comma 195 esso è immune da vizi, sia perché l'esercizio delle funzioni amministrative è legittimato dalla rilevanza nazionale delle attività in esso previste, sia perché tali funzioni sono attivate secondo le procedure del comma precedente, che con la parziale pronuncia di incostituzionalità nel senso sopradescritto, consente un diretto coinvolgimento delle regioni.